

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VOLPONI, BOFFA, PIERALLI, CHIARANTE, ALBERICI, NESPOLO, VECCHIETTI, ULIANICH, FERRARA Maurizio, SERRI e SPETIČ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1987

Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, già presentato al Senato in data 14 gennaio 1986, trova giustificazione nella urgente necessità – ormai riconosciuta da più parti – di modificare sia l'ispirazione teorica sia la strutturazione operativa della politica culturale italiana all'estero. Si riportano qui di seguito le considerazioni e le proposte contenute nella relazione allegata alla proposta di legge Conte ed altri, presentata alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (atto Camera n. 1584), con qualche snellimento e puntualizzazione rispetto al testo originario.

Soprattutto negli anni più recenti il dibattito su questi temi decisivi nella realtà contemporanea ha coinvolto le forze culturali più sensibili e moderne, le forze sociali (dalle

associazioni rappresentative dell'Italia emigrata ai sindacati), le forze politiche democratiche, le stesse istituzioni parlamentari, anche attraverso iniziative ufficiali di ricognizione dei problemi e di elaborazione dei possibili interventi. Se ciò è avvenuto, è doveroso riconoscere buona parte del merito a coloro che, tra mille difficoltà di ordine diverso, hanno lavorato in questo settore, cercando spesso di sopperire con il loro impegno alle enormi carenze del quadro generale (normativo, strutturale, finanziario) e spesso – è bene ricordarlo – trovandosi innanzi a nuove difficoltà frapposte dalle resistenze conservatrici ostili al superamento di una riduttiva gestione «ministeriale-burocratica». In questo quadro, è emersa la necessità di avviare una svolta

profonda. Il compito non è facile: programmazione qualificata e pluralistica, democratizzazione delle strutture centrali e periferiche, formazione e gestione del personale secondo criteri ed obiettivi di rilevanza strategica. Il presente disegno di legge, perciò, si costituisce come discorso aperto ma non eludibile; esso chiede a tutti - agli operatori, alle forze culturali, sociali e politiche, al Governo - di assumersi le proprie responsabilità, di esprimere le proprie idee ed i contributi che servano ad operare una riforma del «modo di pensare» e del «modo di attuare» una vera politica di cooperazione culturale. È il momento di voltare pagina: con il presente disegno di legge, maturato in anni di frequentazione e confronti non accademici all'interno del problema affrontato, si intende offrire una risposta legislativa adeguata.

Uno strumento delicato e importante qual è quello dell'istituto italiano di cultura all'estero sembra condannato ad essere messo continuamente in discussione sia per il fatto che gli istituti di cultura operano senza il supporto orientativo fondamentale di una organica politica culturale italiana all'estero, sia per la carenza dei fondi a disposizione, sia per la mancanza di una definizione dello stato giuridico e del ruolo specifico del personale.

Il valore della cultura come strumento di cooperazione internazionale, in un quadro di distensione, di disarmo e di pace, e quindi con una sua finalità autonoma, sembra sfuggire a chi, nella pratica amministrativa, ministeriale, continua a considerare la politica culturale all'estero come appendice, quasi sempre marginale, della politica estera e dell'apparato diplomatico.

Non è un caso che, mentre gli ultimi quaranta anni hanno registrato profondi mutamenti dei modi di produrre, diffondere e consumare cultura, in rapporto alle trasformazioni economiche, sociali e civili del Paese, i contenuti, i modi, gli strumenti della nostra politica culturale all'estero sono rimasti più o meno alle dimensioni degli anni '50. E quindi estranei e non in grado nè di esprimere la realtà culturale dell'Italia repubblicana e democratica, nè di essere all'altezza delle modificazioni sostanziali che si sono avute nelle relazioni tra i vari popoli e Paesi, caratterizzate

da una intensificazione eccezionale e per gran parte spontanea della circolazione delle informazioni, delle persone, dei beni e delle manifestazioni culturali.

In questa realtà nuova la concezione del rapporto culturale come relazione ufficiale tra Stati e come ricerca di affermazione del prestigio nazionale appare nettamente superata. Gli istituti di cultura partecipano di questa concezione arretrata, così che nessuna buona volontà individuale è in grado di superare la rigidità che deriva agli istituti da una vecchia legislazione, fondata, con una sua funzionalità e organicità, sulle esigenze della politica di propaganda fascista. Gli aggiustamenti che sono stati apportati alle vecchie leggi del 1926 e del 1940, con l'intervento legislativo del 1950 e la circolare ministeriale n. 42 del 1955, hanno scrostato l'apparato di propaganda culturale del regime fascista, ma si sono nella sostanza limitati alla creazione di strumenti di politica estera.

Dopo il 1955 sono venuti meno anche questi insufficienti interventi governativi. Lo stato di progressivo abbandono degli istituti di cultura a partire dagli anni '50 e la loro gestione a volte clientelare hanno aggiunto ulteriore danno ad una situazione precaria.

Quando parliamo di cultura, evidentemente ci riferiamo non a una cultura «ufficiale», che lo Stato democratico non ha e non può avere, bensì a una politica culturale che esprima la capacità di rapporto con le altre culture, con le altre collettività, in un confronto e arricchimento reciproci.

In questo quadro, devono essere in grado le strutture degli istituti di cultura di elaborare programmi di collaborazione culturale rispondenti alle necessità dei vari Paesi e quindi differenziati dal punto di vista tematico o dell'iniziativa, anche in rapporto agli obiettivi di sviluppo e di crescita democratica di ciascuna realtà nazionale, con particolare riguardo ai problemi e alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo. Ed è qui che si afferma un nuovo concetto di cultura, come rapporto tra uomo e ambiente, tra uomo e trasformazione sociale, come processo di civilizzazione e di liberazione umana.

Per parte loro, gli istituti italiani di cultura, con il supporto degli esperti e delle istituzioni

locali, dovrebbero essere messi in condizione, quanto a strutture e a livelli di competenza del personale, di valutare le prospettive di convergenze culturali con l'Italia, sulla base della ricognizione dello sviluppo culturale e civile del Paese ospitante e dei settori ivi interessati.

In riunioni periodiche, i responsabili degli istituti di cultura e gli esperti delle strutture metropolitane dovrebbero confrontare i dati rilevanti all'estero e in Italia e su questa base impostare una programmazione che sottragga le attività culturali alla casualità, all'improvvisazione e alla disorganicità che attualmente le caratterizzano e fornendo loro un valido quadro di riferimento.

In sede ministeriale si conduce una strenua difesa della cosiddetta «autonomia operativa degli istituti», ma l'autonomia operativa in senso burocratico-amministrativo, fuori da un quadro di riferimento costituito da un progetto culturale, è una delle cause non ultime della dequalificazione delle attività degli istituti, i quali da un lato non riescono a rappresentare una immagine reale della vita del nostro Paese, dall'altro non riescono a collegarsi organicamente con le società e le culture locali. Si tratta di una inadeguatezza complessiva che come tale è stata sottolineata anche nelle conclusioni della sottocommissione della Commissione esteri della Camera dei deputati, che nel 1979 svolse una indagine conoscitiva sugli istituti italiani di cultura all'estero.

Appare, pertanto, sempre più urgente intervenire con una azione di riordinamento e di riforma su due piani: quello della qualificazione del personale e quello della gestione democratica degli istituti.

Il personale proviene quasi esclusivamente dal mondo della scuola, con una estrazione nella quale si resta fermi all'equiparazione cultura-umanesimo. L'ampliamento del ruolo della cultura nelle società industriali e nei rapporti con Paesi a vario livello di sviluppo in realtà rende oggi indispensabile che anche in campo culturale - così come avviene in campo economico - si affermi la figura dell'operatore culturale, di personale specializzato nei problemi della informazione, della produzione, della organizzazione e della distribuzione della cultura; tutte competenze che non si improvvisano e tanto meno possono essere richieste a

persone certamente colte, ma che non sono in grado di assolvere a compiti complessi ed estranei alla loro formazione.

Gli istituti debbono poter annoverare tra il loro personale giovani di diverse competenze, selezionati attraverso concorsi severi e *stages* particolarmente impegnativi. «Concorsi severi» significa l'esatto contrario del «colloquio» attuale, significa scelte funzionali a un progetto culturale.

Gli istituti dovrebbero potersi avvalere, temporaneamente, attraverso contratti a termine o borse di studio, anche dell'opera sia di ricercatori interessati a stabilire relazioni con colleghi stranieri, sia di operatori culturali di enti culturali pubblici interessati ad allargare gli orizzonti della loro esperienza, sia di operatori con importanti esperienze di programmazione di attività culturale all'estero (si veda la legge n. 382 del 22 luglio 1975).

Il personale culturale degli istituti deve vedersi garantita la sicurezza e la dignità di ruolo e di carriera e avere la possibilità di alternare il soggiorno all'estero con permanenze in Italia presso le strutture culturali del Ministero degli affari esteri o presso altre istituzioni culturali italiane, in modo da non perdere il contatto con la nostra realtà culturale e apportando nello stesso tempo il contributo di una preziosa esperienza fatta all'estero.

Il direttore di istituto, in un organismo che corrisponda a queste esigenze, assume la fisionomia di promotore di attività programmate dell'istituto, di programmatore e organizzatore culturale esso stesso, coordinatore degli esperti e degli operatori culturali, nel quadro di una gestione democratica, collegiale e unitaria, con funzioni non ambigue e definite in modo da eliminare quelle confusioni e quei contrasti che tanto spesso insorgono nel rapporto con l'addetto culturale d'ambasciata.

Nella logica di queste esigenze è compresa quella di assicurare una collocazione che salvaguardi e contemperi autonomia degli istituti e possibilità di una azione culturale programmata. Le esperienze straniere (Gran Bretagna, Francia, Repubblica federale tedesca, Stati Uniti, per citare le più significative) differiscono sostanzialmente tra loro, quanto a collocazione nel rapporto con l'ammini-

strazione, e differiscono dalla esperienza italiana.

Una ipotesi realistica e una via percorribile di riforma (scartando l'idea di una dipendenza diretta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un discutibile Ministero unico per la cultura) è quella che, pur mantenendo gli istituti di cultura nell'ambito del Ministero degli affari esteri, garantisce, nel quadro delle strutture del Ministero, l'autonomia del momento culturale mediante la creazione di un Dipartimento per la cooperazione culturale, che costituisce l'organo operativo per il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di cooperazione culturale con l'estero. Il Dipartimento si articola in uffici centrali ed in enti periferici; questi ultimi situati all'estero, denominati istituti italiani di cultura e configurati come agenzie culturali italiane all'estero autonome, ma sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Da quanto detto, si comprende come sia costante preoccupazione dei presentatori del disegno di legge da una parte quella di evitare una logica conflittuale con il Ministero degli affari esteri, ma dall'altra anche quella del superamento dell'automatismo riduttivo tra «politica estera» e «politica culturale all'estero», stabilendo un rapporto molto più ricco, articolato e dialettico del raggiungimento di

obiettivi non immediatamente diplomatici, ma più generali.

Ed ecco esplicitato anche il motivo per cui non può essere una intenzione mercantile a presiedere la politica culturale italiana all'estero; innegabili vantaggi - economici, turistici, di immagine dell'azienda Italia - non potrebbero ottenersi se i programmi «promozionali» non fossero guidati da obiettivi più alti, da idee e significati di valore strategico, con al centro appunto una convinta scelta di cooperazione paritaria.

Si pensi ai milioni di italiani che già vivono in tanti Paesi del mondo; si pensi alla domanda straordinaria di lingua e cultura italiana; si valuti che cosa significhino o possano significare, per altre realtà vecchie o giovanissime, la storia ed il patrimonio di civiltà del nostro Paese.

Vi è un dibattito aperto su tali questioni, a livello internazionale, nel momento stesso in cui gli stessi processi di trasformazione della produzione e distribuzione del sapere rimettono in discussione antiche certezze e pratiche abitudinarie. L'Italia non può restare a guardare.

Ecco perchè è urgente l'approvazione di un disegno di legge come questo, caratterizzato da un forte contenuto innovativo e di riforma.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La cooperazione culturale costituisce strumento fondamentale di comprensione e solidarietà tra l'Italia e gli altri Paesi, sulla base dei principi stabiliti dalle Nazioni Unite e dal trattato di Helsinki.

2. La cooperazione culturale, perseguita dall'Italia nella molteplicità delle sedi - bilaterali e multilaterali - e nella utilizzazione delle diverse opportunità offerte sia dal patrimonio culturale nazionale sia dallo sviluppo contemporaneo delle conoscenze, si fonda sulla affermazione degli scambi paritari fra tutti i Paesi del mondo.

Art. 2.

(Realizzazione normativa delle finalità)

1. L'Italia aderisce - e nell'ambito delle possibilità promuove - ad iniziative e progetti finalizzati alla cooperazione culturale da parte di organismi, enti, associazioni a carattere internazionalistico.

2. L'Italia persegue la definizione di accordi bilaterali e, laddove se ne ravvisi l'opportunità, di accordi multilaterali di reciproca cooperazione culturale con gli altri Paesi e con aree significative del mondo attuale, anche tenendo in particolare considerazione i Paesi in via di sviluppo e le realtà caratterizzate dalla presenza della emigrazione italiana.

Art. 3.

(Organizzazione delle iniziative)

1. Per realizzare gli obiettivi generali il Governo italiano organizza - oltre alla presenza negli organismi internazionali - strumenti autonomi di coordinamento, elaborazione, intervento, atti a promuovere e favorire la partecipazione ai programmi di cooperazione sia dei diversi momenti istituzionali a carattere pubblico sia dei diversi enti ed attività espressioni del settore privato, al fine di garantire una programmazione qualificata ed una funzionalità produttiva alle diverse iniziative.

Art. 4.

(Responsabilità istituzionale)

1. La responsabilità del coordinamento e della gestione delle iniziative per la cooperazione culturale dell'Italia con gli altri Paesi è assegnata al Ministero degli affari esteri, in un quadro di partecipazione paritaria e pluralistica degli altri soggetti interessati o da coinvolgere nella cooperazione stessa ed in una dimensione strutturale ed organizzativa opportunamente ordinata, di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 5.

(Istituzione del Dipartimento per la cooperazione culturale)

1. Per raggiungere le finalità di cui alla presente legge, viene istituito all'interno della Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri un Dipartimento per la cooperazione culturale, articolato in uffici centrali dotati della indispensabile struttura tecnico-operativa ed in enti decentrati operanti all'estero denominati istituti italiani di cultura.

Art. 6.

*(Istituzione della Commissione
per la cooperazione culturale)*

1. Nell'ambito del Dipartimento di cui all'articolo 5 è costituita una Commissione per la cooperazione culturale, composta da:

- a) il direttore generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;
- b) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- c) tre rappresentanti delle università designati dal Ministro della pubblica istruzione su indicazione del Consiglio universitario nazionale;
- d) cinque personalità culturali designate dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- e) tre rappresentanti delle regioni e dei comuni;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- g) due rappresentanti delle associazioni della emigrazione italiana maggiormente rappresentative;
- h) un rappresentante della RAI-TV;
- i) un rappresentante dell'Accademia dei Lincei;
- l) un rappresentante della Biennale di Venezia;
- m) un rappresentante della Biennale di Milano;
- n) un rappresentante della Quadriennale di Roma.

Art. 7.

*(Compiti della Commissione
per la cooperazione culturale)*

1. La Commissione per la cooperazione culturale, di cui all'articolo 6, ha il compito di:

- a) elaborare le direttive fondamentali e definire gli orientamenti generali per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica;
- b) verificare lo stato di attuazione degli indirizzi di cui alla lettera a) e promuovere le misure eventualmente occorrenti per svilupparli;

c) approvare la relazione annuale contenente le direttive programmatiche previsionali e l'esame dei programmi precedenti attuati, da inviare al Parlamento per la valutazione ed il controllo.

Art. 8.

*(Lavori della Commissione
per la cooperazione culturale)*

1. La Commissione per la cooperazione culturale dura in carica tre anni; essa si riunisce almeno tre volte l'anno con la presidenza del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di Stato da lui delegato. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del Dipartimento per la cooperazione culturale. Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti ed operatori culturali competenti su particolari tematiche poste in discussione, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 9.

(Ufficio di segreteria permanente della Commissione per la cooperazione culturale)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni e la preparazione delle riunioni plenarie, nonché per consentire la partecipazione degli esperti di cui all'articolo 8 è istituito, all'interno del Dipartimento per la cooperazione culturale, un ufficio di segreteria permanente della Commissione. Tale ufficio assicura il collegamento con il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 10 e con gli altri uffici, centrali e periferici, del Dipartimento.

Art. 10.

(Comitato di coordinamento)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e al fine di provvedere al coordinamento delle iniziative di cooperazione culturale assunte dalle amministrazioni pubbliche e dalle associazioni private, è istituito un Comitato di coordinamento presieduto dal direttore del

Dipartimento per la cooperazione culturale e composto da:

- a) un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) i direttori generali competenti per settore rispettivamente per i Ministeri per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, della sanità, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del commercio con l'estero;
- c) due diplomatici di carriera;
- d) tre direttori degli istituti di cultura;
- e) tre operatori degli istituti di cultura.

Art. 11.

(Funzioni del Comitato di coordinamento)

1. Il Comitato di coordinamento, nel quadro degli indirizzi approvati dalla Commissione di cui all'articolo 6:

- a) individua le priorità e l'organizzazione degli interventi per aree geografiche e stabilisce la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie;
- b) coordina le iniziative di programmazione culturale articolandone le specificità;
- c) promuove l'intesa e l'armonizzazione con iniziative di enti privati operanti autonomamente nel settore;
- d) coordina la partecipazione italiana ad enti ed organismi internazionali operanti nel settore della cooperazione culturale.

2. Il Comitato di coordinamento dura in carica tre anni.

TITOLO II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE ED ASPETTI AMMINISTRATIVI

Art. 12.

*(Struttura del Dipartimento
per la cooperazione culturale)*

1. Il Dipartimento per la cooperazione culturale di cui all'articolo 5 costituisce l'orga-

no operativo per il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di cooperazione culturale con l'estero. Ad esso è preposto un ministro plenipotenziario di prima classe. Esso è dotato di autonomia operativa, nel quadro degli orientamenti generali formulati dalla Commissione per la cooperazione culturale, e di autonomia finanziaria nella gestione dei fondi attribuiti alla cooperazione culturale in un'apposita voce di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

*(Attività del Dipartimento
per la cooperazione culturale)*

1. Gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione culturale, il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri nei modi previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, devono soddisfare ai seguenti compiti:

a) curare la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi alla situazione, alla evoluzione ed alla produzione della cultura italiana nei suoi vari settori, avvalendosi in questo della collaborazione degli esperti di cui ai successivi articoli;

b) curare la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi alla evoluzione delle culture straniere, delle richieste di collaborazione e scambio in esse evidenziatesi, delle eventuali convergenze con tematiche sviluppate in Italia, avvalendosi in questo della collaborazione degli istituti di cultura esistenti nei vari Paesi stranieri;

c) agevolare, al fine di facilitare l'autonoma elaborazione di organici programmi di cooperazione culturale, l'accesso ai dati di cui alla lettera b) da parte di enti ed istituzioni culturali italiane nonchè, tramite gli istituti italiani di cultura, da parte di enti ed istituzioni culturali straniere;

d) coordinare gli specifici programmi operativi risultanti dalle concrete proposte di iniziativa autonomamente formulate da enti ed istituzioni culturali italiane e straniere, tenendo conto degli orientamenti di massima formulati dalla Commissione per la cooperazione

culturale, delle possibilità di collaborazione emerse dai lavori del Comitato di coordinamento, delle eventuali facilitazioni offerte dagli accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dall'Italia.

Art. 14.

(Istituti italiani di cultura)

1. Gli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale situati in Paesi stranieri e denominati istituti italiani di cultura si configurano principalmente come agenzie culturali italiane all'estero, dotate di autonomia sotto la tutela del Ministero degli affari esteri, in quanto tali istituti possono eventualmente dotarsi di un proprio statuto adeguato alle particolari esigenze locali, che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione per la cooperazione culturale e costituire oggetto di apposito decreto del Ministro degli affari esteri.

2. Gli istituti italiani di cultura hanno lo scopo precipuo di:

a) stabilire e mantenere contatti con enti, ambienti e personalità del mondo accademico, letterario, artistico, scientifico e culturale dei Paesi ospitanti al fine di poter elaborare e documentare dati aggiornati sull'evoluzione delle culture straniere, facendo emergere ogni possibile convergenza con tematiche proprie alla cultura italiana;

b) proporre e far conoscere gli aspetti più significativi della produzione culturale italiana allo scopo di suscitare nei Paesi stranieri proposte di scambio e di collaborazione;

c) fornire localmente ogni opportuna assistenza tecnico-organizzativa a iniziative di cooperazione culturale promosse da enti ed istituzioni italiane nonchè, in fase progettuale, consulenza ad enti od operatori culturali italiani e stranieri per la predisposizione di progetti di cooperazione culturale;

d) incoraggiare e promuovere iniziative che contribuiscano al progresso culturale delle collettività italiane all'estero, sia nei rapporti socio-culturali con i Paesi di emigrazione, sia nei rapporti col Paese d'origine;

e) fornire ai programmi operativi di cui alla lettera d) la necessaria assistenza tecnica

in fase di progettazione e di realizzazione, sia centralmente, grazie al coordinamento degli oneri sotto il profilo organizzativo e finanziario, sia localmente, grazie alla collaborazione degli istituti italiani di cultura e a quella di enti ed istituzioni straniere da questi ultimi sollecitate.

Art. 15.

(Strutture degli istituti italiani di cultura)

1. Per corrispondere pienamente alle loro funzioni di agenzie culturali italiane all'estero, gli istituti italiani di cultura debbono disporre di:

a) una biblioteca con annessi servizi di emeroteca, discoteca, cineteca, dotata dei vari sistemi audiovisivi;

b) un servizio di documentazione atto a soddisfare, ai suoi vari livelli, la domanda informativa concernente l'Italia nel Paese ospitante, nonché a fornire opera di assistenza e consulenza a studenti, studiosi, giornalisti, ricercatori ed operatori culturali italiani e stranieri;

c) strutture adeguate (sale per esposizioni, sale di riunione, attrezzature per proiezioni cinematografiche e video) atte a consentire presentazioni e illustrazioni agli ambienti stranieri interessati alla produzione culturale italiana nei suoi vari settori.

Art. 16.

(Attività degli istituti italiani di cultura)

1. Gli istituti italiani di cultura, nell'assolvimento della loro funzione di agenzie culturali italiane all'estero, possono organizzare e promuovere corsi di lingua e cultura italiana secondo i più aggiornati metodi della linguistica e della didattica moderne, rilasciando attestati e, nei casi consentiti dalla legge, diplomi relativi ai suddetti corsi.

Art. 17.

(Programmazione delle sedi)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,

previa consultazione della Commissione per la cooperazione culturale, che esprime in merito motivato parere, vengono stabiliti, con congruo anticipo sulla data di inizio di ogni anno di attività, il piano globale di istituzione di istituti italiani di cultura o di sezioni distaccate degli stessi nonchè il numero dei relativi posti in organico. Nell'ambito di tale piano il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, procede alla istituzione, od eventualmente soppressione, di istituti o di sezioni distaccate degli stessi.

Art. 18.

(Entrate degli istituti italiani di cultura)

1. Le entrate degli istituti italiani di cultura sono costituite:

- a) da un contributo base annuo a carico dello Stato, da imputare ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, calcolato in base alle esigenze operative dei singoli istituti;
- b) da eventuali proventi di corsi di lingua o di analoghe attività;
- c) dagli eventuali contributi straordinari dello Stato, di enti pubblici o privati o di altri soggetti;
- d) da lasciti, donazioni, quote associative, altre liberalità.

2. Le entrate di cui al comma 1 devono essere integralmente impegnate per le spese relative all'attività istituzionale.

Art. 19.

(Gestione amministrativa)

1. La gestione amministrativa delle entrate e delle spese di cui all'articolo 18 si svolge secondo le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per quanto non previsto dalla presente legge.

2. Limitatamente alla stipulazione di convenzioni o contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, gli istituti italiani di cultura sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 20.

(Bilanci e rendiconti)

1. Gli istituti italiani di cultura devono presentare annualmente, nei termini che verranno indicati, un bilancio preventivo ed un rendiconto consuntivo, che, trasmessi al Ministero degli affari esteri, sono soggetti al controllo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti. I due predetti enti hanno la facoltà di disporre gli accertamenti diretti che ritengono necessari.

Art. 21.

(Istituti e rappresentanze istituzionali all'estero)

1. L'attività degli istituti italiani di cultura si giova, nella sua autonomia, di ogni aiuto ed assistenza da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti.

2. Ogni eventuale divergenza in merito a iniziative di cooperazione culturale o all'impostazione delle stesse è esaminata e risolta, su richiesta del responsabile della rappresentanza diplomatica o del direttore dell'istituto italiano di cultura, da un ufficio ispettivo costituito all'interno del Dipartimento per la cooperazione culturale e composto da due membri designati, tra i propri componenti, dalla Commissione di cui all'articolo 6 e dal direttore del Dipartimento stesso o da un suo delegato.

Art. 22.

(Esperti)

1. Gli uffici centrali e gli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale si avvalgono, nell'espletamento dei loro compiti, della consulenza e della continuativa collaborazione di esperti designati annualmente dalla Commissione per la cooperazione culturale in conformità a quanto previsto all'articolo 8. Tali esperti sono prescelti in base alla loro specifica competenza.

Art. 23.

(Funzioni degli esperti)

1. Gli esperti, di cui all'articolo 22, sono incaricati, ciascuno per il settore di sua competenza:

a) di assicurare, per diretta collaborazione o facendo ricorso a collaboratori esterni o ad enti ed istituzioni di cui l'esperto stesso garantisca la competenza, regolari informazioni documentate e aggiornate sui risultati acquisiti o in via di acquisizione nei vari settori della produzione culturale italiana. Tale qualificata opera è remunerata dal Ministero degli affari esteri mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, a titolo di consulenza, con singoli specialisti o mediante convenzioni con enti od istituti dotati di personalità giuridica;

b) di fornire, su richiesta degli uffici centrali o degli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale con l'estero, ogni consulenza atta a favorire la realizzazione di singole iniziative, partecipando personalmente o facendosi rappresentare da specialisti di propria fiducia a riunioni programmate dal Dipartimento sia in Italia che all'estero;

c) di effettuare personalmente o di designare specialisti di propria fiducia per l'effettuazione di missioni all'estero finalizzate a prestare *in loco*, agli istituti italiani di cultura, assistenza e collaborazione per consolidare la rete di rapporti con specialisti stranieri per la messa a punto di programmi operativi di particolare impegno.

TITOLO III

PERSONALE

Art. 24.

(Qualifiche del personale)

1. Il personale degli uffici centrali e degli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale è inquadrato nei ruoli del Ministero degli affari esteri. Esso si compone

di personale direttivo e di impiegati amministrativi di concetto, esecutivi ed ausiliari.

Art. 25.

(Assunzione all'estero di personale locale)

1. Solo in via eccezionale e per sopperire a particolari esigenze di servizio gli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale possono assumere personale locale con contratto di diritto privato purchè nei limiti delle disponibilità di bilancio, e comunque uniformando gli atti a criteri rigorosi di accertamento del merito e della qualificazione.

Art. 26.

(Ruolo del personale)

1. Il personale direttivo di cui all'articolo 24 è inquadrato in seno al Ministero degli affari esteri in una apposita carriera culturale cui si accede mediante concorso. A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani che abbiano i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della Pubblica amministrazione.

Art. 27.

(Procedure concorsuali)

1. Il Ministero degli affari esteri bandisce, di regola annualmente, il concorso di cui all'articolo 26, specificando le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e della documentazione e, su proposta della Commissione di cui all'articolo 6, determinando la forma delle prove, le materie d'esame, in rapporto anche alle eventuali specializzazioni od attitudini di volta in volta richieste, i titoli ed i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli, la composizione della commissione giudicatrice, le modalità concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie.

Art. 28.

(Processi di formazione e qualificazione)

1. I vincitori del concorso di ammissione alla carriera culturale conseguono la nomina in prova con la qualifica di aspirante-addetto. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di un anno comprendente sei mesi di permanenza presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione culturale, ove frequentano appositi corsi di formazione consistenti in tre mesi di permanenza presso un ente od istituzione culturale in Italia e tre mesi di permanenza presso un istituto di cultura all'estero. I risultati del tirocinio in tal modo effettuato, iscritti nel fascicolo personale nell'aspirante-addetto, sono trasmessi al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, che esprime in merito un giudizio di idoneità. Gli aspiranti-addetti giudicati idonei vengono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, al primo grado inferiore della carriera culturale.

Art. 29.

(Gradi della carriera)

1. I gradi della carriera culturale sono:

- a) addetto culturale superiore;
- b) addetto culturale principale;
- c) addetto culturale consigliere;
- d) primo addetto culturale;
- e) secondo addetto culturale;
- f) terzo addetto culturale.

2. In relazione al grado rivestito, i funzionari culturali assicurano il funzionamento dei servizi del Dipartimento per la cooperazione culturale relativamente ai compiti previsti nella presente legge per gli uffici centrali e per gli enti periferici od istituti italiani di cultura. Nell'espletamento di tali mansioni essi possono ricoprire le funzioni di capo di un ufficio centrale o di direttore di un ente periferico, se hanno raggiunto il grado di addetto culturale consigliere.

Art. 30.

(Progressioni di carriera)

1. Le promozioni a secondo addetto culturale ed a primo addetto culturale sono effettuate per merito assoluto dopo una permanenza minima di tre anni nel grado inferiore. Le promozioni ad addetto culturale consigliere sono effettuate mediante concorso cui sono ammessi i primi addetti culturali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio. I primi nove decimi dei posti messi a concorso sono attribuiti nell'ordine della graduatoria del concorso e l'altro decimo è successivamente attribuito per ordine di ruolo ai funzionari più anziani nel grado i quali, dichiarati idonei nel concorso stesso, non siano compresi fra quelli cui sono stati attribuiti i primi nove decimi dei posti. Le promozioni ad addetto culturale principale e ad addetto culturale superiore sono effettuate per merito comparativo rispettivamente fra gli addetti culturali consiglieri e gli addetti culturali principali che siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari ai due quinti dell'organico del grado. Le promozioni vengono effettuate in base ad una valutazione sintetica che, senza applicazione di coefficienti numerici, tiene conto della qualità del servizio, degli incarichi svolti nonché della personalità del funzionario e delle sue attitudini alle funzioni del grado superiore.

Art. 31.

(Commissione di avanzamento)

1. Le promozioni di cui all'articolo 30 sono conferite con decreto del Ministro degli affari esteri e, ad eccezione di quelle per concorso, sono effettuate su designazione di una commissione di avanzamento composta di un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di prima classe, di un membro della Commissione di cui all'articolo 6, di due funzionari della carriera culturale di grado non inferiore ad addetto culturale principale, di cui almeno uno deve prestare servizio all'estero. I tre

funzionari membri della commissione di avanzamento sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione; essi non possono far parte della commissione più di una volta nel corso di un triennio.

Art. 32.

(Concorso per titoli)

1. Il concorso previsto all'articolo 30 per la promozione ad addetto culturale consigliere ha luogo per titoli di servizio. Le norme relative alle modalità ed allo svolgimento del concorso, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi, ivi compresi quelli relativi ad eventuali qualificazioni e specializzazioni, e per la formazione della graduatoria sono stabiliti per regolamento. Della commissione giudicatrice fa parte di diritto un membro della Commissione di cui all'articolo 6.

Art. 33.

(Servizio in Italia e all'estero)

1. I funzionari della carriera culturale non possono rimanere in servizio all'estero per più di sette anni consecutivi. Dopo ogni periodo di servizio all'estero i funzionari predetti dovranno prestare servizio in Italia per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2. Il servizio in Italia è prestato sia presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione culturale, sia presso enti ed istituzioni culturali italiane, mediante collocamento a disposizione per incarichi speciali.

Art. 34.

(Collocamenti a disposizione)

1. I funzionari della carriera culturale collocati a disposizione continuano a percepire lo stipendio con gli altri assegni di carattere fisso e continuativo spettanti al personale in servizio al Ministero degli affari esteri nonchè ogni altra competenza accessoria. I collocamenti a

disposizione non possono eccedere un quinto dei posti in organico.

Art. 35.

(Condizioni normative generali)

1. Ai funzionari della carriera culturale vanno applicate per i problemi relativi al servizio all'estero, ivi compresi il trattamento economico, i viaggi ed il trasporto degli effetti, le norme previste per il restante personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri e dettagliate nella parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987 e successivi, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.